



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO d'ARTE E dell'USATO d'EPOCA

Approvato con delibera consiliare n.27 del 05.08.2019

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della manifestazione fieristica a carattere locale di cui all'art. 2 della L. R. 21.03.2003, n. 07 e ss.mm.ii., denominata *Mercato dell'antiquariato, artigianato d'arte e dell'usato d'epoca* - a seguito indicata con il termine mostra mercato.

E', comunque, vietata la vendita e l'esposizione di armi, o di parti di esse che assemblate possano rendere potenzialmente efficiente un'arma, ed esplosivi.

ART. 2

FINALITÀ

La manifestazione di cui all'art. 1, già a suo tempo istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12.04.1999 e s.m.i., intende contribuire alla valorizzazione del centro storico di San Vito al Tagliamento, costituirne richiamo turistico-culturale, promuoverne la crescita della cittadina.

ART. 3

SOGGETTI ORGANIZZATORI E GESTORI.

Il Comune può affidare l'organizzazione e la gestione della manifestazione ad un soggetto esterno con il quale l'Amministrazione, mediante apposita delibera di Giunta, provvederà a stipulare convenzione nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite dal presente regolamento.

ART. 4

TIPOLOGIA DI OGGETTI AMMESSI ALLA MOSTRA MERCATO

La manifestazione si svolge tramite l'esposizione, la compravendita e lo scambio di:

- a) Opere di pittura, scultura, grafica - anche recenti - oggetti di antichità o di interesse storico. I suddetti articoli saranno corredati da attestati di autenticità e provenienza a norma dell'art. 64 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42;
- b) Libri, stampe, fotografie, filmati, audio registrazioni e prodotti similari la cui produzione risalgono ad oltre 25 anni d'età.
- c) Articoli di numismatica e filatelia;
- d) Collezionismo;
- e) Artigianato di pregio e attinente l'oggetto della mostra-mercato, nonché oggetti frutto dell'ingegno a carattere creativo;
- f) Cose usate, purché d'epoca, la cui produzione risalgono ad almeno 25 anni d'età;
- g) Modernariato.

Per cose usate si intendono gli oggetti che hanno già subito il naturale impiego e sono ancora suscettibili di uso, o comunque anche se non più utilizzabili, sia riconoscibile la loro originaria natura e destinazione.

Per cose antiche, si intendono quegli oggetti che prescindere dall'impiego subito, acquistano particolare valore o pregio in relazione al tempo decorso dalla loro produzione.

Al fine di valorizzare l'iniziativa e potenziarne l'attrattività, l'Amministrazione comunale può delimitare appositi spazi per le attività degli artisti di strada.

ART.5

SOGGETTI AMMESSI ALLA MOSTRA MERCATO.

Sono ammessi alla vendita i soggetti muniti di:

- Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche così come previsto dalla L.R. 29/05;
- Artigiani iscritti nell'apposito Albo delle imprese artigiane muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di San Vito al Tagliamento;

- Dichiarazione resa al Sindaco - ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/31, n. 773 e s.m.i. - di cose antiche ed usate e relativa presa d'atto, nonché del rispettivo registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Sono, inoltre, ammessi:

- soggetti privati che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, vendano occasionalmente cose usate e che non si pongano quale intermediatori commerciali tra produttore/ grossista e consumatore finale. Al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione tali soggetti presenteranno in tal senso apposita dichiarazione al soggetto gestore.
- soggetti che espongono e/o vendono, a qualsiasi titolo, oggetti di propria produzione di cui alle tipologie espositive indicate nel presente regolamento.

ART. 6

CARATTERISTICHE DELLA MOSTRA MERCATO E ORARI

L'ubicazione, l'area, la cadenza e gli orari della mostra mercato sono individuate con delibera di giunta comunale, privilegiando la zona del centro storico.

Per motivi di ordine pubblico o per necessità contingenti, con ordinanza motivata del Responsabile del servizio, la manifestazione in oggetto può essere sospesa, rinviata o spostata in altra sede senza che ne derivi alcun onere a suo carico.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi ed il loro numero sono deliberati dalla Giunta Comunale, che può decidere anche secondo criteri di ordine merceologico o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

L'assegnazione dei posteggi è eseguita dal gestore e ha valenza annuale. Non sono previsti posteggi ad uso esclusivo oltre l'anno di assegnazione. Le condizioni di assegnazione delle aree verranno valutate annualmente dal soggetto gestore.

E' possibile l'assegnazione di più spazi per ciascun operatore nel massimo di 18 mq.

Il Gestore può concedere l'occupazione occasionale di spazi a:

- artisti che espongono per la vendita opere del proprio ingegno;
- Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza. Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente.

Tutti gli espositori con posto assegnato, in caso di assenza, hanno l'obbligo di comunicarla all'organizzazione con il dovuto anticipo di 3 giorni, salvo gravi imprevisti. L'espositore che non comunica per tre volte l'assenza perde il diritto al posteggio assegnatogli.

Art. 8

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Ai fini della partecipazione alla mostra mercato gli interessati dovranno presentare apposita domanda con le modalità e condizioni stabilite nel bando che verrà pubblicato annualmente.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Gestore redigerà per l'assegnazione dei posteggi una graduatoria in base seguenti criteri:

Criteri	Punteggi
Pregio degli oggetti da esporre	da 1 a 6 punti

Anzianità nella mostra mercato	0,25 punti per ogni edizione
Attività svolta in modo professionale	6 punti

A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria verrà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento per quindici giorni consecutivi.

ART. 9

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA POSTEGGI VACANTI

Il posteggio non occupato dal concessionario entro l'orario prestabilito, verrà assegnato a cura del gestore ad un altro operatore, ammesso, secondo i seguenti criteri di priorità:

- data di presentazione della domanda
- maggior numero di presenze a tale manifestazione
- orario di arrivo

ART. 10

IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPOSITORI.

Il soggetto gestore dovrà fornire a tutti gli espositori un cartello in formato A4, ove è indicata la tipologia dell'espositore. Le diciture da apporre saranno le seguenti:

- artigiano;
- commerciante di cose usate;
- commerciante;
- collezionista/venditore privato.

Il cartello andrà collocato sull'angolo destro del banco d'esposizione (secondo la visuale del visitatore) e reso visibile lungo il lato prospiciente il flusso dei visitatori più rilevante. Per gli spazi individuati nelle file centrali della Piazza detto cartello andrà collocato con le medesime modalità di cui sopra verso il versante attiguo la Loggia.

ART. 11

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO

Per il buon funzionamento della mostra mercato, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I banchi e le attrezzature devono essere collocati esclusivamente nello spazio di posteggio assegnato;
- Deve sempre essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco)
- Gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza minima dal suolo pari a cm. 50 salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- utilizzare i posteggi nel rispetto delle indicazioni di cui al presente regolamento;
- non lasciare il posteggio incustodito e non spostarsi dal posteggio assegnato in altra area. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura fissi (es. ombrelloni, tendaggi fissi) - le strutture e le attrezzature

non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa;

- L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in uso di suolo pubblico;
- alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;
- salvaguardare i manufatti di proprietà pubblica e privata nonché le pertinenze stradali.

Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:

- consentire a persone estranee alla loro attività, che non siano riferibili alla clientela, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;
- danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione, spostare o orientare la segnaletica stradale dalla posizione originale;
- macchiare la pavimentazione con perdite di olio e/o liquidi derivanti dai veicoli e/o attrezzature utilizzati, a tal proposito l'operatore dovrà dotarsi di sistemi impermeabilizzanti idonei.
- tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- usare fiamme libere;
- svolgere giochi d'azzardo;
- usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- vendere con «merce a braccio»;
- infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- scambiare i posteggi assegnati con altri assegnatari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;
- vendere o esporre armi, o di parti di esse che assemblate possano rendere potenzialmente efficiente un'arma, esplosivi.

Per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito violazione dei divieti di cui sopra l'operatore verrà ritenuto responsabile e gli saranno addebitate le spese relative.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi.

I rifiuti dovranno essere raccolti nel rispetto della raccolta differenziata (rifiuti organici, secco, vetro, carta....) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

ART. 12 VIGILANZA

Al Comando di Polizia Locale del Comune di San Vito al Tagliamento e alle altre forze dell'ordine è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 13

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Gli operatori pagano al concessionario dell'area un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione dell'eventuale canone concessorio. I criteri e i limiti di tale rimborso spese sono definiti con il provvedimento di concessione dell'organizzazione e gestione della mostra mercato.

ART. 14

SANZIONI

Il regime sanzionatorio è regolamentato dalla L.R. 1/84 e dalla L. 24.11.1981, n.689. In caso di constatazione da parte del soggetto gestore di violazioni al presente regolamento, questi provvederà a segnalarlo al Comando Polizia Locale il quale, con le modalità di cui all'art. 13 L.689 /81, provvederà a contestare ai trasgressori eventuali addebiti.

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con una somma da € 50,00 a € 500,00, fatte salve diverse sanzioni previste da altri regolamenti o leggi.

Costituiscono altresì violazioni, eventuali inosservanze da parte del soggetto gestore all'attuazione e rispetto delle norme del presente regolamento.

Si procederà inoltre all'allontanamento dalla manifestazione interessata degli espositori che si renderanno responsabili di turbativa dell'ordine pubblico e della disciplina della manifestazione o della violazione degli obblighi dell'assegnatario del posteggio come previsto dall'art.18 del presente regolamento.

ART. 15

NORMA FINALE

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia la presente disciplina alla vigente normativa regionale.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore compiuta la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed abroga ogni precedente atto in materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GRANDO LORIS

CODICE FISCALE: GRNLRS63C26I403X

DATA FIRMA: 10/09/2019 17:40:42

IMPRONTA: CB1D190DF0E8487737DE9E716F7692D9AD0E4E33D9C9B64F78D0379F643F21C0
AD0E4E33D9C9B64F78D0379F643F21C050EB6D713EF74C3B2A84AD90E135A0DA
50EB6D713EF74C3B2A84AD90E135A0DA386F251FC7EFB685F53F3730AB088B40
386F251FC7EFB685F53F3730AB088B40ED4994D2FC9D8AB6ADE8E61FBC369480